

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 29/04/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: nel mese di agosto 2015 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 55 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli interessi, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.989,22, oltre interessi legali e spese.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: tutto ciò che spettava al ricorrente a titolo di rimborso di interessi è già stato allo stesso regolarmente restituito in sede di estinzione anticipata e non residua altro da rimborsare; gli interessi, infatti, sono stati correttamente stornati in conformità al piano di ammortamento del prestito e non sussistono dubbi interpretativi del dettato contrattuale, come già confermato dalla giurisprudenza dell'ABF.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in merito all'applicabilità del criterio del pro rata *temporis* alla restituzione degli interessi in base a quanto previsto nel contratto in caso di anticipata estinzione del finanziamento, gli orientamenti condivisi più recenti dei Collegi sono concordi che - per l'ambiguità della clausola - si applichi il criterio pro rata *temporis* anche per la restituzione della quota interessi, se oggetto di specifica domanda, ai sensi dell'art.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto oggetto del ricorso è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio pro rata *temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese. Risulta, peraltro, prodotto dall'intermediario, come pure dal ricorrente, il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi, non sottoscritto tuttavia dal ricorrente.

In merito a fattispecie identiche al caso in esame, ove risultava prodotto in atti solo il piano di ammortamento non sottoscritto dal cliente, il Collegio ha deciso a favore del rimborso degli interessi con il criterio pro rata *temporis*: (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 16230/2020).

Il Collegio, quindi, applicando alla quota interessi il criterio pro rata *temporis* elaborato dai Collegi ABF, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.989,22, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.323,11	TAN	6,45%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	287,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata <i>temporis</i>	54,17%
Data di inizio del prestito	01/10/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	32,34%

rate pagate	55	rate residue	65	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				9.116,89	Recurring	54,17%	4.938,32	2.949,10	1.989,22
Totale				#RIF!					1.989,22

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.989,00.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.989,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA